

**Dati Contraente**

Nome Cliente: \_\_\_\_\_  
 Indirizzo: \_\_\_\_\_  
 CAP: \_\_\_\_\_ Città: \_\_\_\_\_ ( )  
 Cod. Fisc./P.IVA: \_\_\_\_\_

**Dati Impianto Fotovoltaico**

Potenza nominale: \_\_\_\_\_  
 Anno Costruzione: \_\_\_\_\_  
 Luogo Installazione: \_\_\_\_\_  
 Pannelli/Inverter: \_\_\_\_\_

## Condizioni generali Solar Total S.r.l. “Garanzia di Funzionamento”

**Articolo 1. Definizioni.**

- **“Imprenditore”**: Solar Total S.r.l, con sede in Bolzano, via Galvani n. 6/a, partita I.V.A. 02841050210, iscritta al Registro Imprese, presso la Camera di Commercio di Bolzano, al nr. BZ – 210176.
- **“Cliente”**: il proprietario o il titolare dell’impianto fotovoltaico installato e che beneficerà della presente “Garanzia di Funzionamento”.
- **“Garanzia di Funzionamento”**: si intende la garanzia di manutenzione straordinaria dell’impianto fotovoltaico installato, secondo quanto stabilito ai successivi punti del presente documento
- **“Impianto”**: si intende l’impianto fotovoltaico installato costituito da pannelli solari e Inverters.

**Articolo 2. “Garanzia di Funzionamento”**

- 2.01 La “Garanzia di Funzionamento” ha lo scopo di garantire, da parte della società Solar Total S.r.l., il buon funzionamento dell’Impianto per la durata pattuita.
- 2.02 L’Imprenditore, in forza del rilascio della presente “Garanzia di Funzionamento” assume l’obbligo di effettuare sull’Impianto tutti gli interventi di manutenzione straordinaria necessari per garantire il buon funzionamento.
- 2.03 Sono da considerare interventi di manutenzione straordinaria:
- le riparazioni necessarie a seguito del danneggiamento dell’Impianto a causa di un evento dannoso esterno ivi incluso furti dell’impianto o di parte di esso;
  - le riparazioni e o sostituzioni che si rendano necessarie come conseguenza di un difetto di funzionamento degli Inverters;
  - danni finanziari diretti intesi come perdita d’introito a seguito del non funzionamento dell’impianto a causa degli eventi previsti ai precedenti due punti
- 2.04 Impianti al suolo: Area recintata avente altezza di almeno 2 m con protezione superamento e sistema di sorveglianza – fissaggio pannelli con bulloni antifurto; Impianti su coperture: installate in sopraelevazione situate ad almeno 3 metri dal suolo.
- 2.05 Scoperti e franchigie:

FRANCHIGIA PER DANNI MATERIALI DIRETTI	EURO
SCOPERTO PER DANNI DA GRANDINE E VENTO	10% del sinistro col minimo della franchigia per danni materiali diretti
SCOPERTO PER DANNI DA TERREMOTO	10% del sinistro col minimo della franchigia per danni materiali diretti
SCOPERTO PER DANNI DA ERUZIONI VULCANICHE	10% del sinistro col minimo della franchigia per danni materiali diretti
SCOPERTO PER DANNI DA VANDALISMO	10% del sinistro col minimo della franchigia per danni materiali diretti
SCOPERTO PER DANNI DA FURTO, RAPINA O SACCEGGIO	25% del sinistro col minimo della franchigia per danni materiali diretti
FRANCHIGIA PER DANNI DA INTERRUZIONE	7gg

**Articolo 3. Rimborso per perdite nella produzione di energia**

- 3.01 Qualora l’Impianto dovesse interrompere, in tutto o in parte, la produzione di energia elettrica, a causa di eventi per i quali è prevista l’operatività della presente “Garanzia di Funzionamento” (ad eccezione delle esclusioni previste al successivo Articolo 10), l’Imprenditore si impegna a corrispondere, dopo lo spirare del settimo giorno lavorativo successivo alla denuncia del Cliente, un rimborso forfetario, per ogni giorno di interruzione nella produzione di energia, e per un periodo massimo di 52 settimane.
- 3.02 Il rimborso viene così anticipatamente e forfetariamente determinato:
- € 1,00 (uno/00) per KW di picco della potenza nominale installata nel periodo dal 01/04 al 30/09;
  - € 0,50 (zero/50) per KW di picco della potenza nominale installata nel periodo dal 01/10 al 31/03.
- 3.03 Gli importi indicati si intendono al netto dell’i.v.a.
- 3.04 Qualora l’impianto, a seguito del vizio ovvero del danneggiamento, dovesse funzionare solo parzialmente, l’indennizzo, come sopra determinato, sarà ridotto in proporzione rispetto alla potenza nominale installata.
- 3.05 L’importo di indennizzo così determinato e liquidato è da ritenersi a tutti gli effetti esaustivo dell’impegno risarcitorio previsto a carico dell’Imprenditore dal precedente punto 2.03 della presente “Garanzia di Funzionamento”.
- 3.06 Il rimborso per la perdita di produzione d’energia di cui sopra è in ogni caso limitato a € 400.000 (quattrocentomila) per Impianto.

**Articolo 4. Interventi di Riparazione**

- 4.01 Nelle ipotesi di danno parziale o totale dell’impianto, l’impreditore provvederà ad assumersi i costi necessari per effettuare gli interventi di manutenzione straordinaria previsti dalla presente “Garanzia di Funzionamento”, ovvero per fornire al Cliente altro equivalente per caratteristiche, prestazioni o rendimento. Sono compresi i costi per lo smontaggio, il montaggio ed il trasporto.

**Articolo 5 Durata della “Garanzia di Funzionamento”**

- 5.01 La presente “Garanzia di Funzionamento” ha durata ventennale, ferma la facoltà del Cliente e o dell’Imprenditore di recedere nel corso di ogni anno solare di durata della Garanzia di Funzionamento” secondo le modalità di seguito previste;
- 5.02 La stessa decorrerà dal momento della presa in consegna dell’impianto ovvero con il pagamento del corrispettivo previsto al successivo Articolo 7.
- 5.03 Il diritto di recesso annuale previsto al precedente punto 5.01, dovrà essere esercitato dall’Imprenditore o dal Cliente entro 3 mesi dalla scadenza annuale, per mezzo di raccomandata A.R
- 5.04 Ogni eventuale comportamento da parte dell’Imprenditore, successivo alla data di scadenza sopra indicata, non potrà essere interpretato come tacita volontà di ulteriore operatività rispetto alla data stabilita della Garanzia.
- 5.05 La sostituzione ovvero la riparazione dell’Impianto non inciderà sulla durata della “Garanzia di Funzionamento”, che rimane fissa ed invariabile e determinata ai sensi del presente punto 5.

**Articolo 6. Revoca della "Garanzia di Funzionamento"**

- 6.01 All'Imprenditore è data la facoltà di revocare la "Garanzia di Funzionamento" mediante invio di lettera raccomandata e senza la necessità di preventiva messa in mora, qualora si vengano a verificare le seguenti condizioni:
- il Cliente abbia fornito false dichiarazioni all'Imprenditore, anche tramite terzi, in considerazione di denuncia di eventi dannosi;
  - Il Cliente non abbia provveduto a denunciare all'autorità competente, entro il termine di 24 ore, il furto subito all'impianto ovvero ogni altra condotta configurabile reato.
  - il Cliente non abbia provveduto nei termini pattuiti al pagamento del canone annuale ovvero al pagamento delle prestazioni non comprese nella presente "Garanzia di Funzionamento";
  - il Cliente abbia, per qualsiasi motivo, sospeso il pagamento del canone annuale a fronte, ad esempio, di asserite contestazioni di inadempimento in capo all'Imprenditore.

**Articolo 7. Corrispettivo Canone Annuale**

- 7.01 Il Cliente corrisponderà con cadenza annuale e previo ricevimento di regolare fattura fiscale da parte dell'Imprenditore, per le prestazioni previste dalla "Garanzia di Funzionamento" un canone annuale un corrispettivo annuo pari al \_\_\_\_\_ € oltre l'i.v.a.. Tale prezzo verrà aumentato di anno in anno in conformità con l'indice ISTAT.
- 7.02 Il Cliente provvederà ad effettuare il pagamento del corrispettivo entro gg.14 data scadenza, per mezzo bonifico bancario.
- 7.03 Nel caso di pagamento delle fatture oltre il termine fissato, sono dovuti, senza preventiva messa in mora, gli interessi di mora nella misura di 1% mensile.
- 7.04 Il Corrispettivo potrà subire un aumento qualora, per ragioni di mercato quali, a titolo esemplificativo e non riduttivo: aumento dei prezzi delle materie prime, dei costi assicurativi e del personale dipendente, l'indice Istat non dovesse compensare integralmente l'effettiva svalutazione. L'aumento non potrà comunque superare un ulteriore 3% rispetto al canone dell'anno precedente.
- 7.05 In caso di trasloco, spostamento o modifica dell'impianto da parte del Cliente, l'Imprenditore avrà diritto di adeguare il canone annuale, qualora detti eventi dovessero comportare maggiori costi nella fornitura delle prestazioni di cui alla "Garanzia di Funzionamento" ovvero recedere unilateralmente dalla presente "Garanzia di Funzionamento".

**Articolo 8. Termini**

- 8.01 Entro 48 ore dal ricevimento della richiesta di intervento da parte del Cliente, esclusi fine settimana e festivi, l'Imprenditore darà assistenza telefonica predisponendo l'intervento con personale qualificato presso l'impianto entro giorni 7 (sette) lavorativi, eseguendo le relative riparazioni immediatamente o comunque senza ingiustificati ritardi. Qualora non fosse possibile, in relazione all'entità e gravità dei vizi o dei danni riscontrati, l'immediata riparazione dell'impianto entro il 7 giorno lavorativo dalla denuncia, l'Imprenditore pagherà al cliente il rimborso forfetario come previsto al precedente Articolo 3 della presente Garanzia di Funzionamento..
- 8.02 In caso di forza maggiore i termini sopra indicati saranno prorogati. Sono cause di forza maggiore, in via esemplificativa e non esaustiva:
- danni da tempesta e grandine con danneggiamento di più impianti e conseguente maggior numero di segnalazione guasti;
  - indisponibilità dei materiali necessari per la riparazione e/o manutenzione sul libero mercato.
- 8.03 Per quanto riguarda l'operatività della "Garanzia di Funzionamento", con particolare riferimento all'indennizzo di cui all'Articolo 3, l'eventuale mancato tempestivo intervento da parte dell'Imprenditore, ovvero il procrastinamento del suddetto termine per causa di forza maggiore, non inciderà sul rimborso forfetario per perdita nella produzione di energia.

**Articolo 9. Obblighi del Cliente**

- 9.01 Al Cliente è fatto obbligo di adottare con tempestività tutte le necessarie misure precauzionali, al fine mantenere efficiente l'impianto, nonché al fine di prevenire eventuali vizi o danneggiamenti, che si sarebbero potuti evitare ovvero ridurre, nell'ipotesi in cui detti accorgimenti fossero stati effettuati.
- 9.02 Nel caso del verificarsi di un vizio ovvero di un danno materiale il Cliente ha l'obbligo:
- di informare tempestivamente l'Imprenditore, denunciando l'evento;
  - di fornire tempestivamente all'Imprenditore tutte le necessarie informazioni circa l'esistenza o meno di polizze assicurative in essere, che potrebbero direttamente o indirettamente coprire il danno causato all'impianto, escludendo così l'operatività della presente "Garanzia di Funzionamento" limitatamente ai danni e/o vizi coperti dalle suddette polizze assicurative;
  - di osservare le direttive impartite dall'Imprenditore o da i suoi incaricati;
  - di conservare le parti danneggiate o distrutte dell'impianto e di tenerle a disposizione per un'ispezione da parte dell'Imprenditore o da parte dell'assicuratore di quest'ultimo.

**Articolo 10. Esclusioni**

- 10.02 La presente "Garanzia di Funzionamento" è esclusa nelle seguenti ipotesi:
- danni da eventi nucleari;
  - danni da inondazioni, nonché quelli verificatosi nelle 24 ore precedenti ovvero successive detti eventi, salvo prova contraria;
  - danni da contaminazione intenzionale;
  - terrorismo;
  - danni a seguito di provvedimenti assunti dalle Autorità Pubbliche ovvero da parte di Terzi e volti all'eliminazione ovvero riduzione del pericolo causato da atti terroristici e/o di contaminazione intenzionale;
  - danni da conflitti armati, guerre civili, sommosse, rivolte o ammutinamenti;
  - danni causati a seguito di atti dolosi o comunque coscienti da parte del Cliente ovvero suo incaricati aventi ad oggetto un uso improprio dell'impianto, nonché tutti quegli interventi di manutenzione straordinaria, e che per loro natura avrebbero dovuto essere eseguiti esclusivamente dall'Imprenditore;
  - tardiva comunicazione del danno ovvero vizio oltre 3 mesi dal verificarsi dello stesso;
  - difetti di natura estetica come graffi, bugne, ecc.;
  - costi supplementari per accelerare l'intervento di manutenzione straordinaria da parte dell'Imprenditore ovvero costi sostenuti per riparazioni provvisorie.
- Si concorda che le garanzie fornite dall'Imprenditore sono correlate alle garanzie ed agli obblighi di responsabilità che i produttori/fornitori del prodotto forniscono allo stesso Imprenditore. L'Imprenditore si adopererà affinché la garanzia del produttore/fornitore venga rispettata, ma non potrà essere considerata in nessun modo responsabile, o lo potrà essere limitatamente agli impegni contrattuali da esso personalmente assunti, in caso di non ottemperanza agli obblighi di garanzia del suo produttore/fornitore a seguito di eventi indipendenti dalla Sua volontà come, ad esempio, ma non esaustivamente, fallimento, sospensione temporanea dei suoi obblighi, liquidazione, scioglimento. Per le garanzie di fabbrica concesse si fa riferimento alle specifiche del produttore/fornitore.
- 10.03 Sono espressamente esclusi dalla "Garanzia di Funzionamento" tutti gli interventi richiesti da parte del Cliente e non giustificati da un cattivo funzionamento dell'impianto. In detta ipotesi il cliente sarà chiamato al pagamento di tutti i costi di trasferta e quant'altro sostenuti dall'Imprenditore.
- 10.04 Sono, altresì, espressamente esclusi dalla "Garanzia di Funzionamento" tutti i costi relativi agli interventi che l'Imprenditore dovrà eseguire a causa di tardivo inizio lavori di manutenzione straordinaria ovvero interruzioni dei suddetti lavori imputabili a volontà o colpa del Cliente.

**Articolo 11. Accesso e misure di sicurezza**

Il Cliente è tenuto a concedere all'Imprenditore ed ai suoi incaricati l'accesso all'impianto, comunicando le eventuali norme di sicurezza vigenti nel sito ove lo stesso impianto è installato.

**Articolo 12. Limiti alla Responsabilità dell'Imprenditore**

12.01 La responsabilità dell'Imprenditore per danni dovuti a sua colpa nella fornitura delle prestazioni di cui alla presente "Garanzia di Funzionamento", trova il suo limite nel prezzo di acquisto.  
12.02 Rimane espressamente esclusa la responsabilità dell'Imprenditore per i danni indiretti ovvero in relazione a minori utili.

**Articolo 13. Prescrizione**

13.01 I diritti maturati da parte del Cliente a fronte della presente "Garanzia di Funzionamento" si prescrivono decorsi 30 mesi da quando si è verificato l'evento.  
13.02 Nel caso di rifiuto ad adempiere da parte dell'Imprenditore, il diritto del cliente all'adempimento si prescrive decorsi 10 mesi.

**Articolo 14. Indirizzo e recapito**

14.01 Le comunicazioni da parte dell'Imprenditore si intendono validamente recapitate al Cliente, quando sono indirizzate all'ultimo domicilio noto all'Imprenditore.  
14.02 Il Cliente è tenuto a comunicare tempestivamente all'Imprenditore qualsiasi cambiamento di recapito in forma scritta.

**Articolo 15. Controversie**

Per ogni controversia che dovesse nascere tra le Parti, in relazione all'esecuzione della presente "Garanzia di Funzionamento" è competente in via esclusiva il Foro del Tribunale di Bolzano.

**Articolo 16. Forma**

16.01 Tutte le pattuizioni intercorrenti tra le Parti, anche integrative e modificative alla presente "Garanzia di Funzionamento" dovranno rivestire, a pena di nullità, la forma scritta, debitamente accettata con espressa sottoscrizione da parte di entrambe.  
16.02 Le suddette condizioni generali sono state redatte in duplice copia e le parti dichiarano di averne ricevuto una e di aver preso atto delle condizioni ivi contenute accettandole senza riserve.

**Il Cliente**

**Data**

Il Cliente dichiara di accettare espressamente, dopo averle lette con attenzione, anche ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 codice civile, le seguenti clausole:

**Articolo 3.** Perdita dell'eventuale rimborso, con particolare attenzione all' **Articolo 3.02** avente ad oggetto la determinazione forfetaria del rimborso, nonché l' **Articolo 3.04** e **Articolo 3.05.** in relazione alla determinazione dei limiti nella quantificazione del rimborso stesso;

**Articolo 6.** Cause di revoca della "Garanzia di Funzionamento";

**Articolo 7.03.** Quantificazione interessi in caso di tardivo pagamento dei corrispettivi dovuti dal Cliente;

**Articolo 7.04.** Quantificazione possibile aumento canone annuale;

**Articolo 10** Eclusioni

**Articolo 12.** Limiti nella quantificazione dei danni a seguito della responsabilità colposa dell'Imprenditore;

**Articolo 13.** Prescrizione dei diritti del Cliente a seguito della mancata denuncia dell'evento ovvero del mancato intervento da parte dell'Imprenditore ad eseguire le prestazioni di cui alla "Garanzia di Funzionamento".

**Articolo 15.** Controversie, con riferimento al luogo ove poter radicare le stesse in caso di inadempimento.

**Il Cliente**

**Data**